

IL SINDACO

Premesso,

Che con nota prot. 49736/2025 del 05/09/2025 a firma del Dirigente Settore LL.PP. di questo Comune di Afragola, indirizzata al Settore Urbanistica, veniva segnalata l'urgenza di predisporre Ordinanza Sindacale in ottemperanza dell'art.14 comma 4 Parte II del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, nei confronti dei proprietari del fabbricato sito alla via Sportiglione snc identificato al NCEU al fg.13 p.lla 1642 a causa della presenza di cedimento della pavimentazione del marciapiede stradale nella predetta via, nella quale si legge:

"Premesso che in data 03/09/2025 questo Settore, su segnalazione del Comando di Polizia Municipale, rilevava in via Sportiglione snc nelle vicinanze del negozio ferramenta "PICA" (coord. maps 40.91612433783355, 14.30581106822877) un cedimento della pavimentazione del marciapiede, per una larghezza di circa 1,50 mt per lunghezza 1,50 mt. Rilevato che, nell'area interessata dal cedimento non insistono sotto-servizi di competenza comunale. Accertato che l'area suddetta rientra nelle competenze del fabbricato posto in via Sportiglione snc indenticato al NCEU al Fg 13 p.lla 1642. Preso atto che, l'area interessata è stata delimitata con nastro bicolore. Si chiede al Settore in indirizzo di procedere per quanto di competenza, alla predisposizione di Ordinanza Sindacale nei confronti dei proprietari di via Sportiglione snc, indenticato al NCEU al Fg 13 p.lla 1642, per la messa in sicurezza dell'area oggetto di cedimento, al fine di garantire la pubblica e privata incolumità. La presente riveste carattere di urgenza.";

Accertato, da quanto rilevato dal Settore LL.PP. con la citata nota prot. 49736/2025 del 05/09/2025 che occorre intervenire per scongiurare ulteriore pericolo e mettere in sicurezza il fabbricato in questione;

Ritenuto necessario emettere Ordinanza finalizzata ad eliminare il pericolo a carico del proprietario del fabbricato identificato nella suddetta segnalazione, onde tutelare la pubblica e privata incolumità;

Visto, l'art.14 c. 4 Parte II del Regolamento del servizio idrico integrato, approvato con Delibera di C.C. n°18 del 22/07/2014;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Visto l'art. 54, comma 2, del D.Lgs. 267/2000,

ORDINA AD HORAS

Al sig.:

•

1. L'esecuzione dei lavori di messa in sicurezza mediante interventi urgenti di verifica, funzionalità ed integrità dei sottoservizi privati, effettuando tutte le indagini necessarie a verificare il corretto deflusso degli scarichi privati nella fognatura comunale a servizio del fabbricato sito in Via Sportiglione snc, in ottemperanza a quanto indicato all'art. 14c. 4 Parte II del Regolamento del servizio idrico integrato approvato con Delibera di C.C. n°18 del 22/07/2014, con successivo

ripristino delle ordinarie condizioni di sicurezza e stato dei luoghi, eliminando ogni inconveniente che costituisca pericolo per la pubblica e privata incolumità, secondo la normativa vigente;

L'avvenuta esecuzione della presente Ordinanza dovrà essere comunicata al Settore Urbanistica del Comune di Afragola, unitamente al Certificato di Eliminato Pericolo, redatto da tecnico abilitato, attestante l'insussistenza del pericolo per la pubblica e privata incolumità a seguito dell'intervento realizzato.

Resta inteso che lavori diversi da quelli comunicati con la presente dovranno essere regolarmente concessi e va regolarizzata, inoltre, presso il servizio competente l'eventuale occupazione di suolo pubblico interessato

dall'interdizione delle aree e/o dall'installazione di opere di messa in sicurezza ai sensi del vigente Regolamento per l'Applicazione del Canone Patrimoniale di Concessione del suolo Pubblico, Autorizzazione o esposizione Pubblicitaria" approvato con Delibera di C.C. n°58 del 31/05/2022;

Si avverte, in ultimo, che qualsiasi irregolarità sarà perseguita e sanzionata per Legge.

I soggetti destinatari del presente provvedimento, nel termine di dieci giorni dalla data di notifica della presente Ordinanza sono tenuti a presentare al Settore Urbanistica del Comune di Afragola, attraverso il protocollo generale sito alla Piazza Municipio o al seguente indirizzo di posta elettronica certificata del medesimo protocollo generale "protocollo@pec.comune.afragola.na.it" il relativo Certificato di regolare esecuzione dei lavori di Eliminato Pericolo, a firma di tecnico abilitato, dal quale deve risultare che a seguito degli accertamenti effettuati e degli interventi eseguiti è stato eliminato ogni pericolo per la pubblica incolumità per la tutela delle persone ed integrità dei beni specificando se le zone interdette possono essere praticate oppure se persistono limitazioni alla praticabilità. Lo stesso, inoltre, deve contenere in calce la seguente dicitura: "si solleva l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità nei confronti di terzi per quanto intimato nella diffida/ordinanza".

I medesimi soggetti vengono informati che:

eventuali danni a persone e cose derivanti dal mancato rispetto del presente provvedimento saranno a carico degli stessi soggetti destinatari del medesimo provvedimento;

l'accesso alle aree interdette sarà consentito esclusivamente ai tecnici abilitati ed alle ditte incaricate agli interventi di ripristino delle condizioni di sicurezza;

in caso di inottemperanza sarà inoltrata denuncia all' Autorità Giudiziaria per i reati di cui agli artt. 650 e 677 del Codice Penale, salvo ogni ulteriore provvedimento e sanzioni previste dalla normativa vigente, anche nel caso di presentazione di CEP difforme alle modalità indicate;

per l'esecuzione delle opere definitive di sistemazione dell'immobile si dovrà acquisire idoneo titolo edilizio, nonché i relativi atti di assenso rilasciati dagli enti competenti;

va regolarizzata presso il servizio competente l'eventuale occupazione di suolo pubblico interessato dall'interdizione delle aree e/o dall'installazione di opere di messa in sicurezza ai sensi del vigente Regolamento per l'Applicazione del Canone Patrimoniale di Concessione del suolo Pubblico, Autorizzazione o esposizione Pubblicitaria approvato con Delibera di CC. n°58 del 31/05/2022;

DISPONE

I. Che la presente Ordinanza venga notificata ai soggetti sopra identificati;

1. L'invio, in copia, della presente Ordinanza al Comando di Polizia Locale per la verifica dell'esecuzione della stessa e della relativa comunicazione alla A.G. in caso di accertata inottemperanza;

RENDE NOTO

Che, ai sensi degli artt. 4 e della Legge n.241190, il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Valerio Esposito;

Che la documentazione relativa al procedimento di che trattasi è consultabile presso gli Uffici del Settore Urbanistica del Comune di Afragola nei giorni ed orario di ricevimento al pubblico;

Che avverso la presente Ordinanza, chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere, per violazione di Legge, incompetenza ed eccesso di potere, entro 60 gg. al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero, entro 120 gg. Al Capo dello Stato, a far data dalla notifica del presente provvedimento o della piena conoscenza dello stesso.

AVVERTE

Che, in caso di mancata ottemperanza, anche parziale, della presente Ordinanza, il locale Comando di Polizia

Municipale procederà a trasmettere segnalazione alla competente A.G. per l'applicazione dei disposti di cui all'art. 1.650 del Codice Penale.

Il Dirigente del Settore Urbanistica
Ing. Valerio Esposito